



**ENTE PARCO DEL BEIGUA**

**parco naturale regionale**

Sede amministrativa: Via G. Marconi 165 – 16011 Arenzano (GE)

tel. 010 8590300 fax 010 8590064

e-mail: [info@parcobeigua.it](mailto:info@parcobeigua.it) [www.parcobeigua.it](http://www.parcobeigua.it)

European - UNESCO Global Geopark



# STATUTO

**ENTE PARCO DEL BEIGUA**

***approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 54 del 16 ottobre 1997, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio dell'Ente Parco n. 33 del 12.07.2002 e n. 38 del 23.07.2007***

Sede legale: Palazzo Gervino  
Via G.B. Badano 45 – 17046 Sassello (SV)  
C. F. 92057740091  
P. Iva 01267850095

aree protette



regione liguria

Sede Comunità del Parco: Villa Bagnara  
Via Montegrappa 2 – 16010 Masone (GE)



UNI EN ISO 14001:2004 N° EMS 1032 del 05.07.2005

## **PARTE I – PRINCIPI GENERALI**

- Articolo 1 – Denominazione e sede
- Articolo 2 – Competenza territoriale
- Articolo 3 – Finalità e funzioni
- Articolo 4 – Emblema

## **PARTE II – ORGANI**

- Articolo 5 – Organi dell'Ente

### **CAPO I – IL PRESIDENTE**

- Articolo 6 – Elezione
- Articolo 7 – Entrata in carica
- Articolo 8 – Durata in carica e revoca
- Articolo 9 – Incompatibilità
- Articolo 10 – Attribuzioni
- Articolo 11 – Il Vicepresidente
- Articolo 12 – Ufficio presidenza e deleghe

### **CAPO II – IL CONSIGLIO**

- Articolo 13 – Composizione
- Articolo 14 – Nomina, durata in carica, incompatibilità
- Articolo 15 – Diritti e doveri
- Articolo 16 – Funzioni
- Articolo 17 – Prima seduta
- Articolo 18 – Convocazione
- Articolo 19 – Numero legale
- Articolo 20 – Sedute
- Articolo 21 – Interrogazioni, interpellanze, mozioni

### **CAPO III – LA COMUNITA' DEL PARCO**

- Articolo 22 – Composizione
- Articolo 23 – Funzioni e attribuzioni

## **PARTE III – ORDINAMENTO UFFICI**

- Articolo 24 – Direttore del Parco
- Articolo 25 – Personale
- Articolo 26 – Tutela diritti

## **PARTE IV – PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E FINANZA**

- Articolo 27 – Piano del Parco
- Articolo 28 – Programma pluriennale socio-economico
- Articolo 29 – Regolamenti area protetta
- Articolo 30 – Rapporti con organizzazioni e associazioni
- Articolo 31 – Ordinamento finanziario e contabile
- Articolo 32 – Collegio dei Revisori

## **PARTE V – FORME DI COOPERAZIONE E DI COLLABORAZIONE**

- Articolo 33 – Principio di cooperazione
- Articolo 34 – Accordi di programma e conferenze di servizi
- Articolo 35 – Convenzioni

**PARTE VI – TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

Articolo 36 – Diritto di accesso e concessione benefici economici

Articolo 37 – Caratteristiche della partecipazione

Articolo 38 – Consultazione

Articolo 39 – Istanze e petizioni

Articolo 40 – Informazione

**PARTE VII – APPROVAZIONE, REVISIONE, ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO**

Articolo 41 – Approvazione e revisione

Articolo 42 – Entrata in vigore

## **PARTE I – PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 – Denominazione e sede**

- 1 – L'Ente di gestione del Parco naturale regionale del Beigua, di seguito denominato Ente, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e funzionale, ai sensi della Legge Regionale 22 febbraio 1995 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2 – L'Ente assume la denominazione di "Parco del Beigua".
- 3 – L'Ente ha sede legale nel Comune di Sassello (Palazzo Gervino).
- 4 – Il Consiglio dell'Ente stabilisce la sede amministrativa e può stabilire sedi operative in locali propri o messi a disposizione dalle Province, dalle Comunità Montane e dai Comuni sul cui territorio ricade l'area protetta.
- 5 – Il Consiglio dell'Ente può stabilire, altresì, la costituzione di "sportelli d'informazione" nei locali suddetti oppure in altre località idonee alla promozione del Parco.

### **Articolo 2 – Competenza territoriale**

- 1 – L'Ente provvede, nel quadro degli indirizzi della normativa regionale, nazionale e comunitaria dei parchi, alla gestione del Parco naturale regionale del Beigua, come individuato dalle Leggi Regionali 9 aprile 1985 n. 16, 22 febbraio 1995 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 3 – Finalità e funzioni**

- 1 – Le finalità e le funzioni dell'Ente, volte alla tutela attiva ed alla promozione dello sviluppo socio-economico del territorio e delle popolazioni dell'Ente Parco, sono quelle stabilite dagli artt. 1 – comma 2 – e 7 della Legge Regionale n. 12/1995, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo l'ordine di priorità ivi indicato.
- 2 – L'Ente ha, inoltre, la finalità di promuovere la più ampia integrazione tra le zone montane e le aree costiere e marine contigue, per favorire uno sviluppo socio-economico equilibrato e complessivo del territorio caratterizzato, come la maggior parte della Regione Liguria, dalla "diretrice Mare-Monti".
- 3 – A tal fine l'Ente potrà promuovere e sostenere l'istituzione di un'Area protetta marina, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, da gestire direttamente a norma del successivo articolo 19 – comma 2 – della stessa legge 394/1991 e del citato articolo 7 – comma 1 – lettera 9) della Legge n. 12/1995.
- 4 – I relativi strumenti di attuazione delle finalità sopra indicate sono il Piano dell'Area Protetta ed il Programma Pluriennale socio-economico.

### **Articolo 4 – Emblema**

- 1 – L'Ente è dotato di un Emblema, elaborato secondo criteri unitari definiti dalla Regione Liguria, che dovrà essere approvato con Deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il parere della Comunità del Parco.
- 2 – L'utilizzo dell'emblema può essere concesso a terzi, previa deliberazione del Consiglio.
- 3 – Il Consiglio può concedere, in particolare l'uso del nome del Parco e dell'emblema, tramite apposite convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che siano coerenti con le finalità del Parco.

## **PARTE II – ORGANI**

### **Articolo 5 – Organi dell'Ente**

1 – Sono organi dell'Ente:

- a) Il Presidente
- b) Il Consiglio
- c) La Comunità del Parco

### **CAPO I – IL PRESIDENTE**

#### **Articolo 6 – Elezione**

1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio anche al di fuori dei componenti tra persone in possesso di comprovata esperienza amministrativa ovvero professionale in materia di conservazione della natura, gestione e valorizzazione del territorio.

2 – L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri, contenente l'indicazione del candidato alla nomina di Presidente.

3 – L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei votanti; nel caso tale maggioranza non venga raggiunta si procederà alla indizione di due successive votazioni, in sedute distinte, entro i successivi 30 giorni.

4 – Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio viene sciolto ai sensi dell'articolo 31 della Legge Regionale n. 12/1995.

#### **Articolo 7 – Entrata in carica**

1 – Il Presidente entrerà in carica decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di nomina all'Albo dell'Ente.

#### **Articolo 8 – Durata in carica e revoca**

1 – Il Presidente resta in carica quattro anni ed è rieleggibile, egli svolge le proprie funzioni sino all'insediamento del successore.

2 – Può cessare dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3 – Le dimissioni dalla carica di Presidente, indirizzate in forma scritta al Consiglio, sono assunte al protocollo dell'Ente e sono irrevocabili.

4 – Il Consiglio, entro i successivi 30 giorni, provvede alle relative elezioni con le modalità prescritte dall'articolo 6.

5 – La presidenza della seduta nella quale si procede all'elezione del Presidente è sempre assunta dal Consigliere più anziano di età.

#### **Articolo 9 – Incompatibilità**

1 – Valgono per il Presidente le stesse cause di incompatibilità previste per i componenti del Consiglio al successivo articolo 14.

#### **Articolo 10 – Attribuzioni**

1 – Il Presidente dell'Ente:

- a) rappresenta l'Ente ad ogni effetto verso i terzi; può stare in giudizio, sia attore che convenuto; promuove i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- b) convoca e presiede il Consiglio;

- c) nomina il Vice Presidente di cui al successivo articolo 11;
- d) promuove ed assume iniziative atte ad indirizzare l'attività gestionale dell'Ente secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio;
- e) impartisce direttive generali al Direttore e vigila sul suo operato;
- f) emana le direttive, sentito il Consiglio, relative al rilascio da parte del Direttore di autorizzazioni, di pareri e nulla osta di competenza dell'Ente Parco;
- g) trasmette in via preliminare gli atti di competenza del Consiglio per i quali sia prevista l'espressione di un preventivo parere da parte della Comunità del Parco e/o del Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) esercita le funzioni amministrative inerenti i provvedimenti sanzionatori di competenza dell'Ente, ai sensi della Legge Regionale n. 12/1995;
- i) esercita, inoltre, le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Ente;
- j) adotta i provvedimenti del Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non consentirne la convocazione; tali provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta immediatamente successiva, che, in caso di negata ratifica o modifica dell'atto presidenziale, deve disporre in merito ai rapporti giuridici eventualmente sorti nel frattempo.

#### Articolo 11 – Il Vice Presidente

- 1 – Il Presidente, in considerazione del fatto che il Parco Naturale Regionale del Beigua ha una notevole estensione territoriale, ricadendo sul territorio di due province, nomina un Vice Presidente che lo coadiuvi per un miglior coordinamento unitario dell'Ente, alla luce delle funzioni, comportanti responsabilità di alto profilo, che è necessario espletare.
- 2 – Il Vice Presidente affianca, pertanto, il Presidente nella gestione dell'Ente, collaborando con parere consultivo all'espletamento delle sue funzioni ed alla elaborazione di tutti gli atti previsti dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
- 3 – Il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente, in caso di assenza o impedimento.
- 4 – Il Vice Presidente è un componente del Consiglio.
- 5 – Le cause di incompatibilità del Vice Presidente sono identiche a quelle dei Consiglieri.

#### Articolo 12 – Ufficio presidenza e deleghe

- 1 – Il Presidente, il Vice Presidente ed il Presidente della Comunità del Parco, con l'assistenza del Direttore, costituiscono l'Ufficio di Presidenza che coordina gli indirizzi generali dell'Ente.
- 2 – Il Presidente può delegare, altresì, ai diversi componenti del Consiglio le sue funzioni per specifici affari dell'Ente.

### CAPO II – IL CONSIGLIO

#### Articolo 13 – Composizione

- 1 – Il Consiglio è composto da:
  - a) cinque rappresentanti designati dalla Comunità del Parco;
  - b) due rappresentanti designati dall'Università di Genova, esperti in materia naturalistico-ambientale ed in materie socio-economiche e storia del territorio e delle culture materiali;
  - c) un rappresentante designato dall'Ufficio Scolastico regionale tra docenti esperti in didattica ambientale;
  - d) due esperti designati congiuntamente dalle Associazioni Ambientaliste rappresentate nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente, di cui all'articolo 12 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
  - e) un rappresentante delle Associazioni di Agricoltori, designato congiuntamente dalle Associazioni stesse;
  - f) un rappresentante della Regione Liguria;
  - g) un rappresentante della Provincia di Savona;
  - h) un rappresentante della Provincia di Genova.

## Articolo 14 – Nomina, durata in carica, incompatibilità

1 – I componenti del Consiglio sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale. Essi durano in carica quattro anni.

2 – I componenti di cui alle lettere a), f), g), h), del comma 1 dell'articolo 13 decadono automaticamente al decadere delle Amministrazioni che rappresentano e restano in carica sino alle nuove nomine fatte dalle rispettive nuove amministrazioni.

3 – In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il restante periodo di nomina del membro sostituito.

4 – Sono incompatibili con la nomina a Consigliere dell'Ente:

a) i titolari di Organi individuali, i componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri istituzionali di vigilanza sull'amministrazione dell'Ente e i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

b) i dipendenti dell'Ente;

c) il tesoriere dell'Ente.

5 – Le cause di incompatibilità, di cui al comma 4, non hanno effetto se l'interessato cessa dalla funzione per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per l'insediamento nel Consiglio dell'Ente.

6 – Non possono ricoprire la carica di Consigliere dell'Ente coloro che si trovino e vengano a trovarsi nei confronti dell'Ente nelle condizioni previste dall'articolo 3 della Legge 23 aprile 1981, n. 154.

7 – Le dimissioni da Consigliere, presentate per iscritto al Presidente, sono assunte al protocollo dell'Ente e sono irrevocabili, il Presidente le comunica all'Ente o Associazione interessati, che provvedono alla designazione del sostituto per l'emanazione del Decreto di surroga da parte del Presidente della Giunta Regionale.

Fino all'entrata in carica del sostituto, rimane in carica il Consigliere dimissionario.

8 – I Consiglieri che, senza giustificato motivo scritto, non partecipano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti con Delibera Consiliare.

Qualora decada la maggioranza dei membri, il Consiglio, non appena reintegrato, provvede nella sua prima riunione alla nuova elezione del Presidente con le modalità di cui al precedente articolo 6.

## Articolo 15 – Diritti e doveri

1 – I Consiglieri hanno il dovere di espletare il loro mandato, partecipando alle sedute del Consiglio e/o alle riunioni indette dal Presidente e dal Vice Presidente.

2 – I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

3 – I Consiglieri hanno diritto a un gettone di presenza per tutte le riunioni per le quali venga redatto processo verbale, cui partecipano per espletare il loro mandato, nella misura stabilita per i Consiglieri dei Comuni fino a 35.000 abitanti.

4 – Al Presidente spetta un'indennità di carica in misura pari a quella di un Sindaco di un Comune di 35.000 abitanti, aumentata del 10% ogni tre anni.

5 – Al Vice Presidente compete un'indennità pari al 33% di quella percepita dal Presidente.

6 – Al Presidente, al Vice Presidente e ai membri del Consiglio compete, inoltre, il rimborso delle spese previsto dalla Legge Regionale 3 gennaio 1978 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

7 – Le indennità di cui sopra competono a decorrere dalla data d'entrata in carica.

## Articolo 16 – Funzioni

1 – Al Consiglio competono tutte le funzioni previste dalle leggi e dal presente Statuto.

2 – Il Consiglio delibera in merito a tutte le questioni di ordine generale e, in particolare, alle categorie di atti previsti dall'articolo 30 della Legge Regionale n. 12/1995, e successive modificazioni ed integrazioni.

3 – Il Consiglio, su proposta del Presidente, conferisce gli incarichi, approva le convenzioni, nomina consulenti per problemi specifici, demandando al Direttore di disporre per i successivi adempimenti.

4 – Il Consiglio può concedere benefici economici ad Enti, Associazioni ed a privati, previa adozione di apposito Regolamento.

#### Articolo 17 – Prima seduta

1 – Nella prima seduta, successiva alla nomina o al rinnovo del Consiglio nella sua interezza o della metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio assume le deliberazioni di presa d'atto della nomina dei Consiglieri e provvede alla elezione del Presidente.

2 – Il Consigliere più anziano di età convoca la prima seduta di Consiglio entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione delle nomine della maggioranza dei componenti il Consiglio con avviso di convocazione da comunicarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3 – La seduta è presieduta dal Consigliere più anziano tra i presenti.

4 – Per la validità della prima seduta e delle deliberazioni in essa adottate si applicano le norme previste dall'articolo 19.

#### Articolo 18 – Convocazione

1 – Il Consiglio è convocato dal Presidente:

a) di propria iniziativa;

b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

2 – Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 la seduta deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta; trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal membro più anziano tra i presentatori.

3 – L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della seduta e dell'eventuale prosecuzione di seduta in caso di aggiornamento, con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo dell'Ente e comunicato ai membri del Consiglio ed al Presidente della Comunità, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;

b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di motivata urgenza.

4 – Gli atti e le proposte di provvedimento relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono a disposizione dei Consiglieri, presso la sede dell'Ente almeno nelle 72 ore precedenti la riunione del Consiglio.

#### Articolo 19 – Numero legale

1 – Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

2 – Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, fatto salvo il caso in cui è richiesta una maggioranza qualificata in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3 – Le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

4 – Non concorrono a determinare la validità del voto:

a) i Consiglieri tenuti per obbligo di legge ad astenersi o a non partecipare al voto;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

5 – Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con specifico voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

#### Articolo 20 – Sedute

1 – Il Consiglio è presieduto dal Presidente.

2 – In caso di assenza o impedimento del Presidente, la seduta è presieduta dal Vice Presidente.

3 – Il Consiglio adotta un regolamento per disciplinare il funzionamento degli Organi dell'Ente.



## Articolo 21 – Interrogazioni, interpellanze, mozioni

- 1 – Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.
- 2 – Le relative modalità saranno disciplinate dal Regolamento previsto al precedente articolo 20.

## CAPO III – LA COMUNITA' DEL PARCO

### Articolo 22 – Composizione

- 1 – La Comunità del Parco è composta da:
  - a) Sindaci dei Comuni membri o loro delegati;
  - b) Presidenti delle Province di Genova e Savona o loro delegati;
  - c) Presidenti delle Comunità Montane interessate o loro delegati;
  - d) n. 3 Rappresentanti delle Associazioni Agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - f) Presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia confinanti con l'Area del Parco o loro delegati;
  - g) n. 2 Rappresentanti delle Associazioni degli Albergatori maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - h) n. 1 Rappresentante delle Associazioni degli Artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - i) n. 1 Rappresentante delle Associazioni dei Proprietari terrieri maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - l) n. 1 Rappresentante delle Associazioni di Agriturismo maggiormente rappresentative a livello regionale.
- 2 – La Comunità del Parco elegge al proprio interno un Presidente che la convoca e ne presiede le riunioni.
- 3 – Le modalità dell'elezione del Presidente, così come quelle della designazione dei Rappresentanti della Comunità in seno al Consiglio, sono disciplinate dal Regolamento di cui al precedente articolo 20.
- 4 – In assenza del Presidente le sedute sono presiedute dal membro più anziano di età.
- 5 – Al Presidente della Comunità spetta un'indennità di carica pari al 33% di quella spettante al Presidente dell'Ente.
- 6 – Alle sedute della Comunità del Parco, che sono pubbliche, partecipano senza diritto di voto il Presidente, i Consiglieri ed il Direttore dell'Ente, che provvede alla relativa verbalizzazione.
- 7 – Il Presidente della Comunità del Parco o suo delegato, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.
- 8 – Il funzionamento della Comunità del Parco è disciplinato dal Regolamento di cui al precedente articolo 20.

### Articolo 23 – Funzioni e attribuzioni

- 1 – La Comunità del Parco:
  - a) concorre all'approvazione dello Statuto con le modalità previste dall'articolo 13 della Legge Regionale n. 12/1995, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) collabora alla predisposizione del Piano dell'Area secondo le procedure di cui all'articolo 18 della Legge Regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) collabora con il Consiglio per la predisposizione del Piano dell'Area protetta sul quale esprime, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un parere obbligatorio;
  - d) esprime il proprio parere obbligatorio:
    - sul programma pluriennale socio-economico;
    - sul bilancio e sul conto consuntivo;
    - sui regolamenti di cui all'articolo 25 della Legge Regionale n. 12/1995;
    - sul regolamento di cui all'articolo 20 del presente Statuto;
    - su altre questioni, a richiesta del Consiglio.

2 – La Comunità esprime il parere sul Piano dell'Area e sul Programma Pluriennale socio-economico entro 60 giorni e sugli altri pareri, previsti dal presente articolo, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti; decorsi inutilmente tali termini, i pareri si intendono favorevoli.

3 – Alla Comunità del Parco si applicano, per analogia, le norme previste per il Consiglio dai precedenti articoli 14 – 15 – 17 – 18 – 19.

### **PARTE III – ORDINAMENTO UFFICI**

#### **Articolo 24 – Direttore del Parco**

1 – Il Dirigente è assunto con contratto di diritto privato la cui durata viene stabilita dal Consiglio al momento del conferimento dell'incarico.

2 – Al Direttore è attribuita la responsabilità gestionale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 50 della Legge Regionale n. 12/1995, e successive modificazioni ed integrazioni.

3 – In particolare il Direttore:

a) propone al Presidente argomenti e deliberazioni da sottoporre al Consiglio in base agli indirizzi dell'Ente;

b) assume i provvedimenti esecutivi relativi alle deliberazioni del Consiglio, all'attuazione del programma di attività ed interventi, disponendo sulle relative spese, sui contratti, sugli incarichi, sulle convenzioni e sulle eventuali consulenze professionali, in base alle indicazioni del Consiglio;

c) esprime il proprio parere sulle proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio;

d) dirige tutta l'attività dell'Ente e partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi collegiali, provvedendo alla relativa verbalizzazione; in caso di sua assenza o impedimento le sedute sono verbalizzate dal componente dell'Organo Collegiale più giovane;

e) firma i contratti e le convenzioni nei limiti fissati dalle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;

f) sovrintende allo svolgimento dei compiti dei dipendenti dell'Ente, degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività;

g) cura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Presidente e dal Consiglio dell'Ente e provvede, anche tramite i funzionari dell'Ente, all'istruttoria preliminare;

h) partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Presidente, esterne allo stesso;

i) esprime pareri, elabora programmi e formula proposte agli organi rappresentativi in ordine alle aree di intervento ed alle attività da promuovere con criteri di priorità;

j) provvede alla gestione amministrativa del personale;

k) solleva contestazioni ed addebiti, adotta le sanzioni del richiamo verbale e scritto e propone al Consiglio dell'Ente l'avvio di procedure disciplinari nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, di cui al successivo articolo 25 – ultimo comma;

l) svolge le funzioni sopradescritte in conformità con le linee di indirizzo stabilite dagli Organi dell'Ente e riferisce sistematicamente agli Organi stessi sull'andamento organizzativo dell'Ente;

m) è responsabile della gestione corrente, del raggiungimento dei risultati, della gestione del bilancio e di tutti gli atti prodotti all'interno dell'Ente;

n) rilascia le autorizzazioni, i pareri ed i nulla osta di competenza dell'Ente.

#### **Articolo 25 – Personale**

1 – Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente può avvalersi di personale proprio cui va applicato lo stato giuridico previsto per il personale regionale, con relativa iscrizione all'INPDAP ed al Servizio Sanitario Nazionale.

2 – In alternativa l'Ente può avvalersi, a tempo parziale e previa apposita convenzione, di personale delle Province, delle Comunità Montane e dei Comuni interessati.

3 – Per lo svolgimento delle attività di promozione, di informazione e di sorveglianza di cui all'articolo 7 – comma 1 – lettera i) ed all'articolo 32 della Legge Regionale n. 12/1995, l'Ente può stipulare apposite convenzioni con soggetti esterni pubblici o privati.

4 – La pianta organica dell'Ente è approvata dal Consiglio previo parere della Comunità del Parco; la spesa complessiva del personale non potrà comunque superare quella della pianta organica tipo come prevista nell'allegata tabella A; eventuali modifiche successive alla pianta organica che comportino aumento della spesa sono approvate dal Consiglio e sottoposte all'approvazione della Giunta Regionale.

5 – Il Consiglio deciderà, inoltre, l'organizzazione delle strutture e l'individuazione dei profili professionali, necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali; la copertura dei posti in organico dovrà essere fatta, in sede di prima attuazione, con le modalità previste dall'articolo 49 – comma 5 – della Legge Regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

6 – Per quanto riguarda la struttura, le funzioni, i compiti e la disciplina del personale, si rinvia a quanto previsto dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che sarà adottato dal Consiglio, dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.

#### Articolo 26 – Tutela diritti

1 – L'Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, amministrativa e contabile, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente.

### **PARTE IV – PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E FINANZA**

#### Articolo 27 – Piano del Parco

1 – La Comunità ed il Consiglio, congiuntamente, predispongono le linee di indirizzo e lo studio preliminare del Piano dell'Area Protetta, previsto dall'articolo 17 della Legge Regionale n. 12/1995, da sottoporre agli Enti Locali interessati, alle Parti Sociali, alle Associazioni di Categoria, alle Organizzazioni di cittadini residenti nelle aree interessate, tramite apposite conferenze pubbliche che saranno indette a cura del Presidente e del Direttore, i quali dovranno provvedere alla massima diffusione e pubblicazione delle conferenze medesime.

2 – Dopo aver acquisito i pareri e le eventuali osservazioni e proposte di integrazione da parte dei suddetti Enti o Associazioni, nonché di singoli cittadini, il Consiglio predispone la stesura della proposta definitiva del Piano da sottoporre al parere obbligatorio della Comunità del Parco, da esprimere entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso da parte del Presidente.

3 – L'approvazione, la pubblicazione e l'entrata in vigore del Piano hanno luogo con le modalità prescritte dall'articolo 18 della Legge Regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

4 – Il Piano può prevedere una diversa perimetrazione dell'area protetta.

5 – Le revisioni e gli aggiornamenti del Piano devono avvenire a norma dell'articolo 18 della Legge Regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Articolo 28 – Programma Pluriennale Socio-Economico

1 – Il Consiglio predispone il Programma Socio-Economico, di durata quadriennale, ai sensi dell'articolo 22 della Legge Regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, e lo sottopone al parere obbligatorio della Comunità del Parco, che lo esprime entro 60 giorni dal ricevimento.

2 – Il Consiglio approva il Programma a maggioranza assoluta dei propri componenti e lo trasmette alla Regione per l'approvazione da parte della Giunta Regionale.

## Articolo 29 – Regolamenti area protetta

1 – L'Ente può adottare Regolamenti, ai sensi dell'articolo 25 – commi 1 e 2 – della Legge Regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, con deliberazione del Consiglio, sentita la Comunità del Parco ai sensi del precitato articolo 23 e dopo aver acquisito il parere del Comitato Tecnico per l'Ambiente, di cui all'articolo 39 della Legge Regionale n. 12/1995, che deve essere espresso entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in caso contrario tale parere si intende favorevole.

## Articolo 30 – Rapporti con organizzazioni e associazioni

1 – Ai sensi dell'articolo 13 – comma 3 – della Legge Regionale n. 12/1995 si stabilisce che il Presidente mantenga stretti rapporti di collaborazione e reciproca informazione con le Organizzazioni ed Associazioni di abitanti e agricoltori locali.

2 – L'impiego degli stessi nelle attività gestionali onerose avverrà ai sensi dell'articolo 17 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97.

## Articolo 31 – Ordinamento finanziario e contabile

1 – L'Ente adotta apposito Regolamento, ai sensi del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, che disciplina la contabilità dell'Ente ed il Servizio di Tesoreria.

2 – L'Ente adotta, inoltre, uno specifico Regolamento per la disciplina dei contratti nel rispetto delle vigenti leggi in materia.

## Articolo 32 – Collegio dei Revisori

1 – Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni previste dall'articolo 12 della Legge Regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità ivi indicate.

# PARTE V – FORME DI COOPERAZIONE E DI COLLABORAZIONE

## Articolo 33 – Principio di cooperazione

1 – L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

## Articolo 34 – Accordi di programma e conferenze di servizi

1 – Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente e di altri soggetti pubblici, il Presidente, in relazione alla competenza primaria o prevalente dell'Ente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento predetti, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi e le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2 – Al tal fine il Presidente può partecipare a conferenze di servizi tra rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

L'accordo è sottoscritto dal Presidente, previa deliberazione d'intenti del Consiglio dell'Ente.

3 – Si applicano in materia i principi introdotti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini II).

## Articolo 35 – Convenzioni

- 1 – Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, l'Ente può stipulare apposite convenzioni con: Comuni, Comunità Montane, Province e A.S.L., Regione o con altri soggetti pubblici o privati.
- 2 – La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo forma scritta, determina la funzione o il servizio da espletare, tempi, modi, i soggetti partecipanti, le procedure e finanziamenti per la realizzazione dell'oggetto della convenzione.
- 3 – La convenzione preparata e definita mediante opportune procedure che coinvolgano le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Ente.

## **PARTE VI – TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

### Articolo 36 – Diritto di accesso e concessione benefici economici

- 1 – Il Consiglio disciplina con appositi Regolamenti l'accesso ai documenti e la concessione di benefici economici, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

### Articolo 37 – Caratteristiche della partecipazione

- 1 – L'Ente valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni dell'amministrazione, in attuazione del principio costituzionale della sovranità popolare.
- 2 – La partecipazione popolare, l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi sono garantiti secondo le norme del Regolamento.
- 3 – Tali norme si ispirano al criterio fondamentale che identifica l'Ente nel cittadino e viceversa, per cui quest'ultimo partecipa con queste forme alla vita dell'Ente, assumendo gli oneri che detta partecipazione impone e le responsabilità conseguenti ove il suo comportamento aggravi l'azione amministrativa.

### Articolo 38 – Consultazione

- 1 – L'Ente promuove e favorisce forme di consultazione popolare, finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi, attuate per il tramite dell'assemblea dei cittadini, di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati.

### Articolo 39 – Istanze e petizioni

- 1 – Singoli cittadini, nonché gruppi ed organizzazioni di cittadini, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare interventi o comportamenti dell'Amministrazione, che siano rivolti alla migliore tutela di interessi collettivi.
- 2 – Per gli effetti di cui ai commi seguenti, le istanze, petizioni e proposte devono presentare i seguenti requisiti:
  - a) essere sottoscritte dagli autori, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento di identità, anche quando gli autori agiscono quali rappresentanti di un'organizzazione, indicando in tale caso la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;
  - b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
  - c) sollecitare atti, interventi o comportamenti che non esorbitino palesemente dalle competenze dell'Ente Parco e non siano per altra ragione palesemente illegittimi.
- 3 – Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, petizione o proposta che presenti i requisiti di cui al comma precedente, il Presidente o il Direttore, secondo le rispettive competenze, comunicano la

posizione dell'Amministrazione rivolgendosi per iscritto all'autore o al primo del gruppo di autori, ovvero indirizzandosi alla sede dell'organizzazione autrice.

4 – La posizione dell'amministrazione deve essere motivata ed espressa in termini precisi e circostanziati, anche con riferimenti ai tempi in cui gli atti, gli interventi o i comportamenti sollecitati potranno eventualmente realizzarsi.

#### Articolo 40 – Informazione

1 – L'Ente ha un proprio Albo in ogni sede ove sono pubblicate le Deliberazioni, i bandi di Gara e di Concorso, le Determinazioni ed in generale tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2 – La responsabilità delle pubblicazioni fa capo al Direttore.

3 – L'Ente informa la collettività in merito alla propria organizzazione ed attività.

4 – Il Direttore cura il tempestivo invio alle Province, alle Comunità Montane ed ai Comuni interessati dell'elenco delle Deliberazioni di volta in volta adottate dal Consiglio e dalla Comunità del Parco.

### **PARTE VII – APPROVAZIONE, REVISIONE, ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO**

#### Articolo 41 – Approvazione e revisione

1 – L'approvazione e la revisione totale o parziale del presente Statuto viene fatta ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 – La richiesta di revisione totale o parziale dovrà essere fatta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

3 – La Deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla Deliberazione di un nuovo Statuto.

#### Articolo 42 – Entrata in vigore

1 – Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.L.